**Residenza Conte Canevaro**

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail [info@residenzacanevaro.com](mailto:info@residenzacanevaro.com)

PROTOCOLLO 11:

GESTIONE DEI RAPPORTI DI INDUSTRIA E COMMERCIO

INDICE:

1. OBIETTIVI

2. DESTINATARI

3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI

4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

5. PROCEDURE DA APPLICARE

6. ATTIVITÀ DELL’ODV

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. **Obiettivi**

Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare procedure di prevenzione in relazione alla Gestione dei rapporti di Industria e Commercio al fine di prevenire, nell’esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il presente protocollo intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste

nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l’analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/01);

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere anche in forma transnazionale), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

1. **Destinatari (Aree a rischio)**

Il presente protocollo, finalizzato alla prevenzione dei reati poc’anzi menzionati, trova applicazione

nei confronti di tutti coloro che, nell’esercizio dell’attività di propria competenza a favore della Fondazione intervengono nella gestione dei rapporti di industria e commercio.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il

coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

* + Tutti i Soggetti in posizione apicale, tutti i Responsabili di Funzioni/Aree e tutti i dipendenti

1. **Processi aziendali coinvolti (Processi a rischio)**

I Destinatari del presente protocollo, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc’anzi menzionati, partecipano alla gestione dei rapporti di industria e commercio principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

* gestione dei rapporti con le altre imprese.

1. **Documentazione integrativa**

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell’ambito della seguente documentazione:

* Codice Etico;
* Statuto e Atto Costitutivo;
* Poteri, deleghe e procure

Documentazione della Fondazione attestante le disposizioni adottate per la prevenzione e la tutela della salute degli ospiti al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in ossequio alle norme emanate a livello nazionale, regionale e locale

Altri protocolli del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- protocollo 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene i flussi informativi verso l’OdV;

- protocollo 5 (anticorruzione, rapporti con le pubbliche amministrazioni) per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),partner commerciali e finanziari, operatori commerciali;

- protocollo 10 (gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio) per quanto attiene all’erogazione del servizio e al controllo sullo stesso;

1. **Procedure da applicare**

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 con riferimento ai processi aziendali coinvolti e che si ritengono potenzialmente a rischio commissione reato di cui al suddetto decreto come da punto 3 del presente protocollo, si delineano le seguenti procedure:

1. *gestione dei rapporti con le altre imprese*

Le seguenti regole comportamentali sono state elaborate prendendo atto delle risultanze della matrici rischio di cui al Risk Assessment ed obbediscono alla finalità di prevenire la realizzazione dei reati contemplati come fattispecie presupposto dall’art. 25bis1 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

La configurabilità dei reati presupposto di cui alla suddetta norma, in vero, appare di difficile verificazione, giacché tutte le persone operanti in Fondazione Residenza Conte Canevaro non hanno mai realizzato atti di minaccia o violenza a detrimento delle imprese concorrenti.

Virtualmente, però, nella variabilità e molteplicità degli accadimenti umani, anche simili condotti potrebbe teoricamente venire realizzate.

Onde evitare che quanto sopra si verifichi, verranno assunte le seguenti norme comportamentali.

Tutti i soggetti operanti nella Fondazione dovranno essere sensibilizzati sull’esistenza dei reati presupposto rinvenibili all’art. 25bis1 D.lgs. 231/2001, e dovranno, del pari, essere informati sulle conseguenze che essi comportano.

Chiunque, all’interno della Fondazione, operi, progetti di operare, manifesti l’intenzione di operare o, comunque, istighi terzi ad operare atti di violenza o minaccia contro altre società o imprese incorrerà in profili di grave responsabilità e, quindi, dovrà essere rimosso subito dalla compagine aziendale.

Analogamente non saranno tollerate all’interno della Fondazione comportamenti ed esternazioni di pensiero che possano anche solo ingenerare l’idea che la violenza e la minaccia costituiscano componente integrante dell’attività lavorativa nella Fondazione.

Del pari, al fine di radicare presso la Fondazione la cultura della pacifica convivenza e frustrare sul nascere ogni idea divergente da tale valore, sarà sanzionato ogni comportamento violento, minatorio, contro chiunque esso sia diretto, ed ogni esternazione di idee ispirate a violenza.

Tutti i soggetti operanti in Fondazione Residenza Conte Canevaro, inoltre, devono astenersi, anche nella propria vita privata, da ogni comportamento che possa anche solo ingenerare presso la collettività la convinzione che il personale aziendale sia costituito da soggetti facinorosi, propensi a conseguire le proprie finalità e quelle dell’impresa mediante il passaggio a vie di fatto.

Comportamenti ed esternazioni di pensiero divergenti rispetto ai valori di pacifica convivenza, tolleranza, non violenza, legalità, etc. verranno quindi puniti come illeciti disciplinari o inadempimenti contrattuali.

\*\*\*

Nell’espletamento delle attività di cui alle suddette procedure di prevenzione, tutti i dipendenti e i soggetti apicali della Fondazione devono osservare quanto previsto dalla documentazione interna prodotta e diffusa dalla Fondazione stessa volta a disporre tutte le misure di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid 19.

1. **Attività dell'OdV**

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l’OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti il rapporto con le altre imprese, al fine di verificare il rispetto del Codice Etico, della normativa nazionale e del Sistema Qualità

1. **Disposizioni finali**

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto

del presente protocollo.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’OdV, oltre a quanto espressamente previsto dal protocollo di Gestione dei Rapporti con l’OdV (Prot. 1), ogni presunta violazione di quanto previsto dal presente protocollo.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo

nazionale di lavoro applicabile.

Stato delle revisioni

|  |
| --- |
| ***Descrizione*** |
| REV. DEL 14/11/2023 – DEL. CdA N. 2 |